



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

27/2012

MAGGIO/2/2012 (*)

8 Maggio 2012

**LA DIREZIONE GENERALE PER
L'ATTIVITÀ ISPETTIVA DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI HA EMANATO,
LO SCORSO 16 APRILE, UNA NOTA
RECANTE MODIFICHE ALLA
PROCEDURA PER IL RILASCIO
DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'USO
DI IMPIANTI AUDIOVISIVI PREVISTE
ALL'ART. 4 DELLO "STATUTO DEI
LAVORATORI", LEGGE 300/70.**

Come noto, *l'art. 4 della legge 300/70*, ammette, a ***specifiche condizioni***, l'uso di sistemi di videosorveglianza dai quali possa derivare

anche il controllo a distanza dei lavoratori, se richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero di sicurezza sul posto di lavoro.

Dette condizioni si risolvono nel **preventivo accordo con le Rappresentanze Sindacali aziendali (RSU) o con la commissione interna. In difetto, l'utilizzo di tali impianti è possibile soltanto a seguito di specifica autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro.**

Poiché negli ultimi anni sono aumentate in maniera quasi esponenziale le richieste di autorizzazione previste dal suddetto articolo, sia per la grande diffusione di questi impianti, sia perché l'utilizzo di tali sistemi, compatti e poco costosi, si è diffuso in moltissimi piccoli esercizi commerciali dove non sono presenti rappresentanze sindacali aziendali, si è sentita forte la necessità di semplificare la procedura di autorizzazione.

Ulteriore spinta verso la semplificazione è pervenuta dal fatto che nel corso degli ultimi anni alcune attività economiche (quali ad esempio ricevitorie, tabaccherie, oreficerie, farmacie, edicole, distributori di carburante etc.) sono divenute attività a forte rischio di rapina a causa delle consistenti giacenze di denaro: l'utilizzo di impianti audiovisivi rappresenta, in ogni caso, sia un fattore deterrente, sia uno strumento per assicurare le fonti di prova nei giudizi relativi a eventuali condotte penalmente rilevanti.

Da ciò, in un periodo in cui la parola "**semplificazione**" sembra esser diventata il **leit motiv** della pubblica amministrazione, l'intervento del *Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali* che con la **nota n.7162 del 16 aprile 2012, della Direzione generale per l'attività ispettiva**, ha voluto semplificare l'installazione di mezzi di controllo anche **per le piccole aziende nelle quali non è presente una rappresentanza sindacale e diminuire così l'utilizzo degli ispettori** per tale tipo di attività per permettere di spostare l'attenzione della vigilanza sul contrasto ai fenomeni del lavoro sommerso e alla tutela della sicurezza e della salute.

Ebbene, nella nota in commento, **la Direzione Generale ha fornito le indicazioni volte a semplificare ed uniformare le modalità operative dei propri uffici ispettivi** nell'ambito delle procedure concernenti il rilascio dei provvedimenti in questione.

La prassi precedente comportava, infatti, un notevole impiego di risorse: ***l'attività di controllo prevedeva - in ogni caso - un sopralluogo per valutare le caratteristiche dell'impianto audiovisivo e la rispondenza a quanto dichiarato dal datore di lavoro.***

Con la nota *de qua*, la Direzione Generale ha evidenziato come tale prassi possa risultare giustificata esclusivamente se riferita a contesti di grandi dimensioni.

Un siffatto **accertamento tecnico preventivo** risulterebbe **abnorme per le attività economiche minori.**

Pertanto, la Direzione generale per l'attività ispettiva, proprio in considerazione del fatto che l'installazione di impianti audiovisivi di videosorveglianza risponde anche all'esigenza di assicurare la sicurezza dei lavoratori, ha precisato che **la sussistenza delle esigenze di sicurezza richieste dalla norma (id: art. 4 legge 300/70) per l'ammissibilità degli impianti audiovisivi possono addirittura presumersi.**

*Ergo, il sopralluogo ispettivo, è sostanzialmente *ininfluente ai fini del rilascio dell'autorizzazione.**

A parere della Direzione generale **gli uffici preposti a tali controlli, pertanto, potranno far riferimento esclusivamente alle specifiche dell'impianto risultanti dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro** che diventa, per tali aspetti, "*parte integrante del provvedimento autorizzativo*".

Infine, la nota del M.L.P.S. si conclude con un elenco di elementi che ***dovranno essere inseriti nelle autorizzazioni,*** vale a dire:

- ***garanzie nel rispetto della normativa sulla privacy;***
- ***garanzie nel rispetto della normativa in materia di raccolta e conservazioni delle immagini;***
- ***prima della messa in funzione dell'impianto, va data adeguata informativa scritta al personale e vanno affissi appositi cartelli per i clienti;***
- ***l'impianto va orientato verso le aree maggiormente a rischio, mentre l'eventuale ripresa dei dipendenti deve avvenire esclusivamente in via accidentale e con criteri di occasionalità;***
- ***l'impianto non potrà essere modificato o ampliato senza previa comunicazione scritta alla D.T.L.;***
- ***le immagini acquisite non potranno mai essere utilizzate per eventuali accertamenti sull'obbligo di diligenza dei lavoratori né per adottare provvedimenti disciplinari;***
- ***in occasione di ogni accesso alle immagini dovrà essere data tempestiva informazione ai dipendenti;***
- ***i lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell'impianto.***

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC